N. 543/10 SENT
N. 3100/06 R G
N 6495 CRON
N 1227/10 REP.

n.3100/2006 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone , in persona del Giudice Unico dr.ssa Lucia Dall'Armellina , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 3100/2006 , promossa con atto di citazione notificato il 07.09.2006 cron. n. 11233 A. De Marco Unep Tribunale di Pordenone

DA

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [redacted] con gli Avv. F. Fabiani di Como e [redacted] per mandato in calce all'atto di citazione ;

- Attrice -

CONTRO

[redacted], in persona del Direttore Generale dott. [redacted] per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- convenuta-

OGGETTO: diritto bancario

Causa iscritta a ruolo l'11.09.2006 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.09 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per l'attrice :

Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis

accertata e dichiarata la illegittimità per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e spese di chiusura periodica del conto, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare all'attrice la somma di £ 84.892,50 in restituzione di quanto dalla convenuta indebitamente addebitato per dette voci di spesa, come risultante dalla esperita istruttoria ed indicato al punto e) nelle conclusioni della perizia .

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e per la consulenza tecnica di Pax:te, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, e con condanna della convenuta soccombente al pagamento delle spese di C.T.U..

Per la convenuta:

nel merito: respingersi la domanda.

Ci si oppone ad eventuali domande nuove formulate dall'attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato nei sensi di cui in epigrafe la [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] affinché venisse dichiarata la illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché dell'applicazione delle spese di chiusura periodica del conto e per commissioni di massimo scoperto.

Si costituiva in giudizio la [redacted] la quale contestava la domanda attorea, deduceva di non aver mai oltrepassato il tasso soglia , di essersi adeguata comunque alla delibera del CICR del 09.02.2000, che la commissione di massimo scoperto è legittima e che la chiusura periodica del conto è un'operazione contabile connaturata al meccanismo contabile del rapporto.

La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU contabile e trattenuta in decisione sulle suepigrafate conclusioni previa concessioni alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di scritti conclusivi.

Con riferimento all'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interressi debitori sollevata dall'attrice essa è fondata e va pertanto accolta.

Ritiene questo giudice che sia condivisibile la tesi sostenuta dalla Suprema Corte a seguito del noto *revirement* in tema di natura normativa o negoziale degli usi attinenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

In seguito alla sentenza delle SSUU della Cassazione n. 21095 del 04.11.2004 si è consolidato il principio della illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e quindi nulla *ex tunc* ex artt. 1283 , 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999.

Com'è noto la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi , corrisponde ad un uso negoziale , imposto al correntista e non normativo , con conseguente inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. . L'uso, quindi, può rilevare ex art. 1340 c.c. , ma mai derogare a norme imperative quale quella di cui all'art. 1283 c.c.

Non condivide questo giudice le argomentazioni evocate talvolta dalla giurisprudenza (vedasi Trib. Roma 27.01.2003) volte ad applicare allo schema negoziale del conto corrente bancario l'anatocismo "indiretto" ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario , sia perché l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. per il conto corrente bancario sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della

diversità tra il conto corrente ordinario , che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c e il conto corrente bancario che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c. . Per cui se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c. , in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (vedasi Cass. n. 6558/97 e Trib. Pescara sent. 04.04.2005).

Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nei rapporti di conto corrente deve essere dichiarata illegittima.

Ciò premesso, occorre stabilire se debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di capitalizzazione degli interessi.

Si registrano allo stato in giurisprudenza due orientamenti sull'argomento: un primo orientamento esclude la legittimità di qualsiasi capitalizzazione mentre un secondo orientamento afferma la legittimità della capitalizzazione annuale.

Ritiene questo giudice di aderire al primo dei citati orientamenti (vedasi per una disamina esaustiva dei vari argomenti dedotti a sostegno dei predetti orientamenti la citata decisione del Tribunale di Pescara) atteso che il contrario orientamento appare lesivo del principio della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 cc. per

regolare il fenomeno dell'anatocismo e del principio della "specialità" dell'obbligazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie.

Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi.

In particolare le Sezioni Unite- chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come una obbligazione sui generis soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- "il debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti.

- In contrario non varrebbe opporre che il connotato di accessorietà concerne il momento genetico dell'obbligazione di pagamento degli interessi, destinata invece ad assumere nella c.d. fase dinamica una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), dalla possibilità di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello di capitale, dalla possibilità di agire in giudizio indipendentemente dalla proposizione della domanda per il credito principale. Questi rilievi sono esatti ma, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perché non alterano la già segnalata funzione degli interessi e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili dalla specifica disciplina degli interessi scaduti.

- E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento secondo cui, quando l'obbligazione principale sia già estinta per adempimento da parte del debitore, l'obbligazione per interessi dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando tale autonomia (che pero' non puo' portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbligazione), essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre.

- Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di

denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile.

- Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti).

- La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. (sulla natura "eccezionale" della norma di cui all'art. 1283 c.c., cfr. ex multis anche Cass. N. 14912/2001).

- Se cosi' non fosse, del resto, l'art. 1224 c.c. verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda.

Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.

- D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi.

- Conclusivamente, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura" (per il conseguente corollario per

cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. N. 2593/2003).

L'attualità e l'autorità di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).

Orbene, dai predetti chiari e generali principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, da coordinarsi con gli altri definitivi arresti ermeneutici effettuati dalla Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui quivi si discute e con una debita considerazione della ratio dell'art. 1283 c.c., derivano- ad avviso di questo Giudice- le seguenti obbligate conclusioni:

- l'art. 1283 c.c- norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo- è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purché questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. ex multis Cass. N. 22565/2004 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002; 15838 , 7407/2001; 8377/2000; 5035/1999;Cass. N. 2381/1994;

Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari (per le ragioni per cui il codice vigente, con l'art. 1283, mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale per cui" il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale", rilievo debitamente sottolineato da Cass. N. 9311/1990).

- Ciò- come più volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità- onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento (onere della domanda giudiziale) e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (così Cass. N. 2593/2003; Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003).

- Infatti, la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore- nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (così testualmente Cass. N. 2381/1994).

-Il tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione).

Gli usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.

- In mancanza di usi contrari e delle convenzioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all'art. 1283 c..c consente l'anatocismo, la clausola anatocistica pattuita in via anticipata e prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. .
- Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge – ovviamente- l'intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della

capitalizzaione) è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.

- Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema - con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di deteminate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.



- Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativi delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale "rinvenuta" nel "sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata "ad hoc" per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia "frustrare" la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l'art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia "immaginare" un anatocismo generale e

"di sistema" ulteriore e "di riserva" (residuale) rispetto all'anatocismo "di cui all'art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo "esclusivo", ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello "generale" annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla "remuneratività" delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.

- Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 (così Cass. N. 9311/1990 in motivazione, la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici).
- La disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi :natocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera giuridica del debitore,

essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citata (tosi ancora Cass. N. 9311/1990 citata).

- L'unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il successivo art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N. 9311/1990): in altri termini, dall'art. 1284 (e dall'art.1224 c.c.) c.c. si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c..
- Che questo, e questo soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l'art. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato.
- L'art. 1232 comma 1 c.c. 1865 così statuiva: "Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi".

- L'art. 1283 c.c. vigente è così concepito: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

- La Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione "interessi al tasso legale" dei codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284.

- L'art. 1283, in realtà, nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici, l'ha dei tutto

confermato secondo la disciplina anteriore. La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata),

Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistici, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, può essere riconosciuta alla banca .

Si pone ora il problema di verificare se sia legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata a condizioni di reciprocità dalla Banca a far data dal 01.07.2000 , in adeguamento alla delibera del CICR così come accertato dal CTU nel proprio elaborato.

Ritiene questo giudice che tale modifica contrattuale unilaterale sia nulla in quanto dalla documentazione versata in atti non risulta né che la Banca abbia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni né che delle stesse abbia dato comunicazione al cliente, ma si sia limitata ad un certo punto (a decorrere dal 01.07.2000) ad applicare la predetta capitalizzazione in modo unilaterale e senza darne comunicazione al cliente.

Tale problematica è stata di recente afffrontata dalla giurisprudenza di merito (vedasi in particolare Trib. di Mondovì , sent. 17.02.2009) ove viene osservato che l'art. 7 della delibera del CICR dispone *"1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 11 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".*

Dunque - ammessa e non concessa la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR 35 - le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole

della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente. Se l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "..opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000").

Ora, pare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì -trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva) . Rispetto alla

situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non avvenne.

Non è sufficiente, infatti, a tal proposito, la concreta applicazione delle nuove condizioni, essendo invece necessaria un'espressa e specifica comunicazione al correntista dell'avvenuto adeguamento.

Ma, a ben vedere, la validità delle nuove clausole di anatocismo deve essere esclusa per un problema a monte, concernente la fonte normativa del potere di adeguamento. Una recente giurisprudenza di merito ha ritenuto non legittima la disposizione contenuta nell'art. 7 della delibera, laddove consente l'adeguamento delle clausole non conformi, in quanto la stessa trovava la sua legittimità nel comma terzo dell'art. 25, comma terzo, del d. lgs. 342/99, che però fu dichiarato incostituzionale dalla Consulta . Il tribunale di Torino ha ritenuto, conseguentemente, di disapplicare la delibera e non di investire la Corte costituzionale della questione; la procedura è corretta, in quanto gli atti di normazione secondaria non sono sottoposti al sindacato di legittimità da parte della Consulta, ma devono

essere disapplicati, ove contrari alla Costituzione, direttamente dall'autorità giurisdizionale del giudizio principale.

Dunque, se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purchè siano conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non è possibile una modifica unilaterale.

Va ulteriormente notato, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l'inserimento di nuove pattuizioni, modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la delibera CICR non poteva certo autorizzare.

L'attrice lamenta altresì la illegittimità della prassi di chiusura e riapertura trimestrale del conto corrente con il conseguente addebito delle "spese di chiusura periodica del conto".

Al riguardo deve rilevarsi che l'art. 7 del contratto di conto corrente si limita a statuire che tali commissioni verranno addebitate a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, senza specificarne la misura e soprattutto senza alcuna giustificazione causale.

Tale onere appare piuttosto collegato alla illegittima pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di talchè la chiusura e successiva riapertura del conto appare strumentale a tale condotta.

L'attrice contesta altresì l'applicazione della clausola di massimo scoperto.

Al riguardo va rilevato che nel contratto di conto corrente instaurato tale onere non risulta previsto , né la banca ha dimostrato come sarebbero state conteggiate le commissioni : ovvero se si sia trattato di un accordo nell'ambito del rapporto di conto corrente ovvero di una previsione usualmente applicata su piazza e pubblicizzata ai correntisti; neppure è dato sapere come detta pubblicizzazione sarebbe avvenuta.

In sostanza , vi è una totale incertezza in ordine alle modalità di conteggio della posta passiva , che non solo è nulla nella sua capitalizzazione trimestrale (Cass. n. 11772 del 06.08.2002) , ma deve altresì essere ricostruibile da parte del correntista quanto meno *per relationem* , risultando comunque una somma pretesa dall'istituto in percentuale sull'esposizione del correntista e condividendo quindi la stessa natura degli interressi debitori applicati al correntista medesimo.

Prive di pregio sono poi le osservazioni svolte dalla convenuta in ordine alle modalità di calcolo seguite dal CTU nell'espletamento dell'incarico facendo riferimento al tasso medio ponderato anziché agli scalari trimestrali .

Orbene , a parte la preliminare osservazione che tale critica metodologica all'impostazione del CTU appare tardiva , trattandosi di contestazione che doveva essere svolta nell'ambito del contraddittorio instaurato dal CTU con i consulenti di parte (che, peraltro la Banca non risulta aver nominato) e

delle osservazioni che in quella sede potevano essere svolte; essa non coglie nel segno atteso che trattasi di una critica generica non risultando dimostrato a quali diversi esiti si sarebbe pervenuti facendo ricorso agli estratti conto e , soprattutto, perché tale modalità di elaborazione risulta scorretta.

Va peraltro soggiunto che vertendosi nell'ambito di CTU contabile ben poteva l'istituto di credito, con il consenso della controparte, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. produrre documenti ritenuti utili e non prodotti in causa.

Conclusivamente [redacted] va condannata a pagare in favore di Girasole spa la somma complessiva di euro 75.799,72 (di cui euro 71.157,99 per interessi anatocistici, euro 701,14 per spese di chiusura ed euro 3.940,59 per commissione di massimo scoperto) oltre gli interessi legali dalla data di instaurazione della presente causa (07.09.2006) al saldo.

Nulla è dovuto invece a titolo di attualizzazione degli interessi anatocistici (quantificata dall'attrice in euro 9.092,78) essendo già ricompressa nel computo dell'interesse anatocistico effettuata dal CTU e quantificata in euro 71.157,99.

Quanto alle spese processuali della presente causa , ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi per la loro integrale compensazione in considerazione sia della molteplicità delle soluzioni giurisprudenziali prospettate che della novità della soluzione quivi accolta anche rispetto alla giurisprudenza di questo Tribunale.

Quanto invece alle spese di CTU esse vanno poste a carico definitivamente dell'istituto di credito.

PQM

Il Tribunale di Pordenone , in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- dichiara che nulla è dovuto alla convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese di chiusura conto;
- condanna, per le ragioni di cui in premessa, [redacted] a pagare a [redacted] la somma di euro 75.799,72 oltre interessi legali *ex* art. 1284 C.C. con decorrenza dal 07.09.2006 fino al saldo;
- compensa interamente le spese del presente giudizio , salvo le spese della esperita CTU che pone definitivamente a carico di parte convenuta.

Pordenone 22.04.2010

Il Giudice Unico

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina

IL CANCELLIERE C2
dott.ssa Daniela Ciancio

Depositato in Cancelleria
Pordenone il 16 GIU. 2010

Il Cancelliere C2
Dott.ssa Ciancio Daniela